



Camera di Commercio  
Napoli

## **STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE della Camera di Commercio di Napoli**

### **Art. 1**

Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli ha sede la Camera Arbitrale istituita per amministrare, a norma del presente Statuto e del relativo Regolamento, servizi arbitrali e promuovere la conciliazione e la risoluzione di controversie ai sensi degli artt. 806 ss. Codice di Procedura Civile.

La Camera Arbitrale svolge le sue funzioni anche per arbitraggi e perizie contrattuali.

Essa, inoltre, promuove il ricorso all'arbitrato, ne studia i problemi teorico-pratici e cura la raccolta e l'aggiornamento della relativa documentazione.

### **Art. 2**

Organo della Camera arbitrale è la Corte Arbitrale, costituita da undici-membri nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Napoli a norma dell'art. 26 dello Statuto Camera di Commercio di Napoli, da scegliersi preferibilmente tra Magistrati in quiescenza, Professori universitari di discipline giuridiche o tecnico-economiche, Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi Albi professionali.

La carica di componente della Corte Arbitrale è gratuita. La Camera di Commercio può fissare un'indennità e/o rimborsi.

### **Art. 3**

La Corte Arbitrale dura in carica cinque-anni, con decorrenza dalla data della Deliberazione di nomina dei suoi componenti.

### **Art. 4**

Per la valida costituzione della Corte è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

La Corte delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'astensione non è ammessa.

### **Art. 5**

La Corte nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

### **Art. 6**

La Corte è convocata su iniziativa del Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Qualora almeno due componenti ne facciano motivata richiesta scritta, il Presidente convoca la Corte entro cinque giorni.

### **Art. 7**

Per la trattazione di affari speciali, la Corte può essere integrata con un massimo di due esperti, anche non cittadini italiani, scelti tra le persone di specifica competenza nella materia in esame.

## **Art. 8**

Le funzioni di segreteria della Corte Arbitrale, dei collegi arbitrali e degli arbitri unici sono assicurate dalla Camera di Commercio di Napoli.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio è Segretario della Corte Arbitrale e può delegare a tale compito un funzionario della carriera direttiva della stessa Camera di Commercio.

## **Art. 9**

La Corte Arbitrale ha competenza su tutte le controversie insorte a seguito di accordi nei quali sia stata prevista una clausola compromissoria o per i quali intervenga compromesso, nei quali sia espressamente richiamato il Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Napoli.

## **Art. 10**

La Corte provvede alla redazione del Regolamento e di eventuali schemi di accordi con Associazioni, anche estere, operanti nel settore arbitrale, da sottoporre ai competenti Organi Camerali per l'approvazione. La Corte provvede altresì alla formazione, conservazione ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri, arbitratori e periti secondo le norme del Regolamento.

## **Art. 11**

Sono di competenza della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli:

- a) la nomina dei membri della Corte Arbitrale;
- b) le modifiche del presente Statuto;
- c) l'approvazione di eventuali accordi con Associazioni, anche estere, operanti nel settore arbitrale.

È di competenza del Consiglio Camerale:

- a) l'approvazione del Regolamento e delle relative modifiche;

Per i punti di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma e *a)* del secondo comma del presente articolo la Giunta decide, sentito il parere della Corte Arbitrale.

## **Art. 12**

La Camera di Commercio provvede alle spese per il funzionamento della Camera Arbitrale e della relativa Segreteria, acquisendo, ai sensi del Regolamento, le necessarie entrate.

## **Art. 13**

Il funzionamento della Camera Arbitrale, dei suoi organi e delle procedure arbitrali è disciplinato, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal Regolamento di Arbitrato.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione.